

SENT. 30 GIUGNO 2012 TRIBUNALE DI VARESE: NON
COERENZA CON LE REGOLE DELLE ESECUZIONI
INDIVIDUALI

La tesi della suprema conte non appare convincente
perchè, qualora vera, si sarebbe in presenza di una
NORMA SULLA COLLOCAZIONE DEL CREDITO,

in quanto tale destinata ad operare non solo in tutte
le procedure concorsuali ma anche nelle

PROCEDURE ESECUTIVE INDIVIDUALI

mentre l'estensione della regola di trattamento del
credito IVA, risulterebbe pur sempre confinata
all'ambito della procedura di concordato preventivo.

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

DECRETO del Trib. COMO - 29-01-2013: NON COERENZA DELLE REGOLE DELLE ESECUZIONI INDIVIDUALE ALLA NATURA INFALCIDIABILE DELL'IVA

Qualificare la norma sul pagamento integrare credito IVA con **NORMA SOSTANZIALE**

in ipotesi, implicherebbe

«l'operatività non solo in tutte le procedure concorsuali, ma anche nelle procedure **ESECUTIVE INDIVIDUALI**, con la conseguenza che l'estensione della regola del trattamento del credito Iva, dall'ambito della transazione fiscale a quello concordatario, lascerebbe, comunque,

IMPREGIUDICATA L'IMPARITÀ DI TRATTAMENTO

del medesimo credito nelle procedure esecutive individuale, imparità non consona alla sottolineata

PECULIARE RILEVANZA COMUNITARIA DEL CREDITO DE QUO

e ciò anche a prescindere dal carattere speciale della previsione dettata nella sola disciplina della transazione fiscale»

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

TRIBUNALE DI COMO: Conclusioni nello SCAMBIO

Ritiene, quindi, il Collegio che possa, almeno astrattamente, seguirsi la tesi secondo la quale il trattamento dell'IVA e delle ritenute previdenziali operato nella sola transazione fiscale trovi giustificazione nello

"SCAMBIO" TRA ERARIO O ENTI
PREVIDENZIALI

e debitore proponente

che è tipica dell'istituto in questione.

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

TRIBUNALE DI COMO: LA GARANZIA DEL LIMITE ex Art. 160 II L.f.

Il tribunale di COMO, disallineandosi dal giudici di legittimità, ritiene quindi che:

«può astrattamente ritenersi ammissibile la falcidia del credito in questione al pari di tutti gli altri crediti muniti di privilegio generale, con l'unico limite sancito dall'art. 160, II comma, I. fall. e, in particolare, con il vincolo del rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione. ...

Quand'anche si addivenga a sostenere che il credito IVA possa essere fatto oggetto di falcidia nel piano concordatario, la natura privilegiata generale del credito medesimo comporta che ogni elemento patrimoniale debba essere destinato al

SODDISFACIMENTO PRIORITARIO DELLO STESSO

e, quindi, preclude che possa essere riconosciuta ai crediti chirografari alcuna percentuale di soddisfacimento ove non sia prevista l'erogazione di nuova finanza».

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

II Sessione 18 Marzo 2015

CORTE D'APPELLO DI GENOVA DECRETO DEL 27-07-2013: LA PROPOSTA DI «TRANSAZIONE FISCALE» E NON DEL CONCORDATO

Il decreto della corte di Appello di GENOVA sottolinea che:

«....il legislatore ha configurato il divieto di falcidia del credito IVA come un limite imposto espressamente alla

"PROPOSTA" DI TRANSAZIONE FISCALE»

per cui ritenere l'operatività anche nel caso in cui il debitore non abbia inteso far ricorso a tale procedura costituisce non solo una interpretazione estensiva non consentita per difetto della eadem ratio - essendo la transazione fiscale finalizzata chiaramente a regolare in

MODO DEFINITIVO I RAPPORTI CON IL FISCO

nell'ambito del concordato onde evitare che possibili mutamenti del carico fiscale possano compromettere l'esito della procedura - ma anche una interpretazione che contrasta con la lettera della legge.

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

CORTE D'APPELLO DI GENOVA DECRETO DEL 27-07-2013: LA NATURA ECCEZIONALE - INAPPLICABILITA PER ANALOGIA

Il decreto della corte di Appello di GENOVA conferma che la disposizione ex 182 Ter è norma di natura **ECCEZIONALE** dal quale discende un trattamento peculiare e inderogabile dalla quale natura deriva non solo

IL DIVIETO DI APPLICAZIONE IN VIA ANALOGICA,
ma anche

**IL DIVIETO DI INTERPRETAZIONE ESTENSIVA IN
ASSENZA DI UNA "EADEM RATIO".**

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

II Sessione 18 Marzo 2015

TESI CONDIVISIBILE: LO SCAMBIO

Appare pertanto maggiormente coerente la tesi che individua nella regola sul trattamento dell'IVA e delle ritenute previdenziali

UNA DISCIPLINA SPECIALE

che trova il suo fondamento nello

“SCAMBIO”

tra Erario o enti previdenziali e debitore proponente che si avvalga della transazione fiscale in merito a:

1. «vantaggio» rappresentato dal c.d. consolidamento dei debiti;
2. «svantaggio» l'assoggettamento ai limiti di transigibilità dettati con riguardo all'IVA e alle ritenute.

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

II Sessione 18 Marzo 2015

IV Parte

ASPETTI FISCALI DEL CONCORDATO PREVENTIVO

Il trattamento delle plusvalenze e delle sopravvenienze nel concordato preventivo

